

**TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.**

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 3 DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 LUGLIO 2018 (1^ CONV.) E 30 LUGLIO 2018 (2^ CONV.) REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Signori Azionisti,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**” o “**Trevifin**”), ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), conformemente alle indicazioni contenuto nello Schema n. 3 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Trevifin convocata in prima convocazione, per il 27 luglio 2018 e, occorrendo in seconda convocazione, per il 30 luglio 2018.

### **Parte Straordinaria**

**3.** Modifica dell’articolo 23 dello Statuto sociale, per eliminare il vincolo al Consiglio di Amministrazione di ottenere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria per il compimento di determinate operazioni straordinarie.

\*\*\*

### **1. MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA**

Seppure la gestione delle società per azioni sia generalmente affidata in via esclusiva all’organo amministrativo, l’articolo 2364, n. 5, del codice civile consente di prevedere in via statutaria che la previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria sia necessaria per il compimento di singoli atti degli amministratori, purché siano predeterminati.

La Società si è avvalsa di tale facoltà, prevedendo all’articolo 23 dello Statuto che gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria per il compimento di alcuna delle seguenti operazioni: (a) cessione di un ramo o dell’unica azienda; (b) acquisto di un ramo d’azienda o dell’unica azienda; (c) affitto di un ramo o dell’unica azienda; e (d) conferimento di un ramo o dell’unica azienda.

Come già comunicato al mercato, la Società ha avviato negoziazioni con il ceto creditorio e con potenziali investitori istituzionali, finalizzate alla ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi e al rilancio delle attività ricadenti nel proprio *core business*. In tale contesto, la Società sta anche considerando l’eventualità di riconsiderare il perimetro del Gruppo con particolare

riferimento alle attività svolte nel settore Oil & Gas, attualmente organizzate nella Divisione Drillmec e nella Divisione Petreven.

Sebbene allo stato non siano state definite specifiche soluzioni, né siano stati assunti impegni vincolanti con terzi potenziali investitori, non può escludersi che nel contesto delle predette negoziazioni e della strutturazione di possibili operazioni straordinarie, la Società possa considerare l'opportunità o abbia la necessità di dare esecuzione in tempi più o meno rapidi a operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione delle limitazioni stabilite dall'articolo 23 dello Statuto. In tal caso, i tempi richiesti per la consultazione assembleare e l'incertezza riguardante i suoi esiti potrebbero influire negativamente sulla capacità della Società di porre in essere le predette eventuali iniziative o comunque di definirne termini e condizioni per la stessa convenienti.

Al fine di semplificare il processo decisionale e garantire al Consiglio di Amministrazione la necessaria libertà e tempestività di azione, è opportuno rivedere l'assetto di governo attualmente stabilito dall'articolo 23 dello Statuto restituendo all'organo di gestione il pieno potere decisionale ed esecutivo con riferimento a eventuali operazioni straordinarie ricadenti nel suo ambito di applicazione.

## **2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE**

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto. Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando barrate e in neretto le parti eliminate.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
Articolo 23  (Competenza e poteri dell'organo amministrativo)	Articolo 23  (Competenza e poteri dell'organo amministrativo)
L'organo amministrativo è investito dei più	L'organo amministrativo è investito dei più

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e in particolare sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività: - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese comparabili alla Società per dimensioni o per struttura organizzativa; - attività professionali in materia attinente all'amministrazione, finanza, controllo; - attività d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche; - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e in particolare sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività: - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese comparabili alla Società per dimensioni o per struttura organizzativa; - attività professionali in materia attinente all'amministrazione, finanza, controllo; - attività d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche; - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,

ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione di un ramo o dell'unica azienda;
- b) acquisto di un ramo d'azienda o dell'unica azienda;
- c) affitto di un ramo o dell'unica azienda;
- d) conferimento di un ramo o dell'unica azienda.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

~~Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:~~

- ~~a) cessione di un ramo o dell'unica azienda;~~
- ~~b) acquisto di un ramo d'azienda o dell'unica azienda;~~
- ~~c) affitto di un ramo o dell'unica azienda;~~
- ~~d) conferimento di un ramo o dell'unica azienda.~~

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

<p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'art. 2421 del Codice Civile.</p>	<p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'art. 2421 del Codice Civile.</p>
---	---

### **3. EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO**

Le proposte modifiche statutarie all'articolo 23 non determinano l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

### **4. PROPOSTA DI DELIBERA**

Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

*“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta degli Amministratori:*

***delibera***

- *di modificare l’articolo 23 dello Statuto sociale come indicato nel “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato Sergio Iasi, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.*

\*\*\*

Cesena, 30 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Ing. Davide Trevisani